REGOLAMENTO (CEE) N. 2922/82 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1982

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2942/80 relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2942/80 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 3139/81 [4], reca nell'allegato la tabella delle maggiorazioni e delle riduzioni applicate per l'adattamento del prezzo d'acquisto delle diverse qualità di olio che possono essere offerte all'intervento;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che i quantitativi di olio di oliva extra vergine acquistati all'intervento nel corso delle ultime campagne sono stati più importanti di quelli che si potevano normalmente prevedere tenuto conto della struttura del mercato; che l'esperienza ha ugualmente dimostrato che tale tabella non è più adeguata nell'attuale situazione del mercato dell'olio d'oliva; che è quindi opportuno modificare l'allegato del suddetto regolamento per tener conto dell'aumento del prezzo d'intervento della qualità tipo negli Stati membri produttori;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2942/80 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.
[3] GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 23.
[4] GU n. L 312 del 31. 10. 1981, pag. 71.

ALLEGATO

(ECU/100 kg)

Denominazione e qualità ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore di acidi grassi liberi, espresso in grammi di acido aleico per 100 grammi di olio)	Maggiorazione	Riduzione
Olio vergine extra fino a 1° di acidità	17,29	—
Olio vergine fino	12,09	—
Olio vergine semifino	—	—
Olio vergine lampante 1°		7,72
Altri oli vergini lampanti :		
— da più di 1° di acidità fino a 8°		Aumento della riduzione di 0,24 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più
— da più di 8° di acidità fino a 15°		Aumento della riduzione di 0,32 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più
Olio di sansa di oliva di 5° di acidità		102,09
Altri oli di sansa di oliva :		
— da più di 5° di acidità fino a 8°		Aumento della riduzione di 0,14 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più
— da più di 8° di acidità fino a 15°		Aumento della riduzione di 0,17 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più